

Avviso n 12/2021

Procedura per le candidature all'inserimento nell'Albo degli Esperti di Valutazione dell'ANVUR (AVA) Profilo Esperto Disciplinare

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura e il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, c. 140, del sopracitato D.L. 262/2006;

VISTO l’art. 3, comma 1, lettera b), del sopracitato D.P.R. 76/2010, il quale prevede che l’ANVUR stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle strutture delle Università e degli Enti di Ricerca;

VISTO l’art. 10, comma 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo;

VISTO l’art. 12, c. 4, lettera d), del sopracitato D.P.R. 76/2010, come modificato dall’art. 60, c. 3 bis, del Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia stipula, ai sensi dell’art. 7, c. 6, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti con esperti della valutazione scelti tra studiosi italiani e stranieri nei settori di competenza dell’Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell’Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare gli artt. 1 e 5, in base ai quali l’ANVUR, per quanto di sua competenza, verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la definizione di specifici indicatori e l’espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle risorse pubbliche;

VISTO che uno dei compiti di maggior rilevanza dell'ANVUR previsti dalla Legge 240/2010 è quello concernente l'introduzione in Italia di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, di un sistema di valutazione periodica dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte nelle Università e per il potenziamento dell'autovalutazione;

VISTO il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 recante *“Valorizzazione dell'efficienza dell'Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri distinti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 2 1, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”* che definisce i principi attuativi del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 289 del 25/03/2021 relativo alle Linee Generali di indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 149 del 14 luglio 2021 avente ad oggetto *“Documento di proposta sulla revisione delle modalità di accreditamento iniziale e di accreditamento periodico delle Università”*;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021 *“Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”* adottato in sostituzione del Decreto Ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019;

RITENUTO di dover procedere all'accREDITamento iniziale e successivamente all'accREDITamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio e all'individuazione di Esperti di valutazione componenti i Panel di Esperti della Valutazione (PEV) o le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) per lo svolgimento delle attività sopra menzionate;

VISTO che con Delibera del Consiglio Direttivo n. 11 del 20 gennaio 2013 è stato istituito l'albo degli Esperti della Valutazione delle strutture universitarie e dei Corsi Di Studio e che al momento non risultano presenti nell'Albo esperti attivi;

CONSIDERATO che tale Albo costituisce la banca dati da utilizzare per il conferimento di incarichi ad Esperti per lo svolgimento delle richiamate attività, ma che l'iscrizione allo stesso non comporta alcun diritto a ottenere il conferimento di incarichi;

CONSIDERATA l'elevata numerosità degli esperti necessaria per svolgere l'attività concernente l'accREDITamento iniziale e periodico delle strutture universitarie e dei Corsi di Studio;

VISTO che nella seduta del 7 ottobre 2021 il Consiglio Direttivo con Delibera n. 214/2021, al fine di garantire il regolare svolgimento delle valutazioni di accREDITamento iniziale e periodico da parte di Panel di Esperti della Valutazione (PEV) o Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV), ha ravvisato, tra l'altro, la necessità di avviare la procedura per l'iscrizione all'Albo degli Esperti della Valutazione (Profilo Esperto Disciplinare ed Esperto Telematico) e contestualmente di procedere al relativo Avviso;

VISTO il Regolamento per la formazione e le attività dei Panel di Esperti della Valutazione (PEV) impegnati nel processo di Accreditamento Iniziale delle Sedi e dei Corsi di Studio approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 225/2021 del 21 ottobre 2021;

VISTE le delibere del Consiglio Direttivo dell'ANVUR n. n. 138 dell'11 novembre 2015, n. 207 del 15 ottobre 2020 e n. 238 del 27 ottobre 2021 con le quali sono stati definiti i compensi spettanti agli esperti per le procedure di accreditamento di sedi e corsi di studio;

VISTO il Programma triennale delle attività 2021/2023, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 248 del 10 dicembre 2020;

VISTO il Bilancio di previsione 2021 dell'Agenzia, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 269 del 17 dicembre 2020;

RITENUTO, pertanto, di avviare, con il presente avviso, la procedura di iscrizione all'Albo per il profilo di Esperti Disciplinari destinati alla valutazione delle strutture universitarie e dei Corsi di Studio;

RITENUTO inoltre di istituire per tali profili una modalità di iscrizione all'Albo che tenga conto delle candidature pervenute entro scadenze fisse e predeterminate, al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun anno per il biennio 2022-2023, da considerare posticipate al giorno successivo se esse dovessero ricadere in un giorno festivo;

TENUTO CONTO delle esigenze dell'Agenzia di contemplare l'apertura di finestre straordinarie al fine della presentazione delle candidature oltre alle scadenze di marzo e settembre previa comunicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia;

RITENUTO altresì necessario, al fine di accelerare tutte le attività relative all'accREDITAMENTO iniziale di nuove istituzioni, prevedere l'apertura straordinaria delle iscrizioni tra il 15 novembre e il 9 dicembre 2021.

AVVISA

Art. 1

Call di Esperti della Valutazione – Profilo Esperto Disciplinare

È avviata la procedura per l'iscrizione all'albo di cui alla Delibera del Consiglio Direttivo n. 214 del 7 ottobre 2021 degli Esperti della Valutazione - Profilo Esperto Disciplinare - destinati alle attività di valutazione dei Panel di Esperti della Valutazione (PEV) e delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) per l'Assicurazione della Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio (AccREDITAMENTO Iniziale e Periodico).

Art. 2

Requisiti richiesti

Oltre ai requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego, per l'ammissione alla procedura è richiesto di:

I. Possesso dei seguenti requisiti:

I.1. essere Professore Ordinario o Professore Associato o ricercatore presso università italiane o università estere equiparabili o docente di prima o seconda fascia presso le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM), in servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda con almeno dieci anni di responsabilità didattica di insegnamenti erogati, ovvero collocati a riposo da non più di due anni dalla data di presentazione della domanda.

I.1.a. per i professori ordinari ovvero collocati a riposo, essere in possesso di una qualificazione scientifica per il proprio settore scientifico disciplinare tale da soddisfare i requisiti richiesti per far parte delle Commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN); per i professori di seconda fascia e i ricercatori soddisfare i requisiti richiesti per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima e seconda fascia, rispettivamente.

I.1.b. per i docenti AFAM di prima fascia, aver pubblicato negli ultimi cinque anni almeno 5 prodotti di ricerca artistica o musicale con standard di riconoscibilità artistico/scientifica almeno nazionale (pubblicazioni - cartacee, audio, audio-visive o multimediali - edite da case editrici di rilevanza riconosciuta dal settore artistico o musicale); per i docenti AFAM di seconda fascia, aver pubblicato negli ultimi cinque anni almeno 2 prodotti di ricerca artistica o musicale con standard di riconoscibilità artistico/scientifica almeno nazionale (pubblicazioni - cartacee, audio, audio-visive o multimediali - edite da case editrici di rilevanza riconosciuta dal settore artistico o musicale). Per quanto riguarda le pubblicazioni si terrà conto, per gli articoli, della rilevanza della sede di pubblicazione, e per le monografie dell'utilizzo di procedure di *peer review* interna o esterna.

II. È richiesto, altresì, il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti nel corso del periodo 2017-2021:

II.1. aver maturato un'esperienza di almeno due anni in qualità di Coordinatore di un Corso di Studi universitario o come componente di uno o più dei seguenti organi: Nucleo di Valutazione di Ateneo, Presidio della Qualità di Ateneo, Commissione Paritetica Docenti-Studenti, Gruppo di Riesame, Commissioni didattiche a livello di CdS o assimilabili;

II.2. aver maturato un'esperienza di almeno due anni come componente di uno dei seguenti organi delle istituzioni AFAM: Nucleo di Valutazione, Consiglio Accademico, Consiglio di Amministrazione;

II.3. comprovata esperienza nell'ambito delle procedure di accreditamento iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio svolte da ANVUR in qualità di una delle seguenti figure:
- aver partecipato in qualità di Esperto Disciplinare ad almeno due visite di accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio;
- aver partecipato in qualità di Esperto Disciplinare alle procedure di accreditamento iniziale di almeno dieci Corsi di Studio;

II.4. comprovata esperienza nell'ambito di attività di valutazione dei sistemi di Assicurazione della Qualità di Agenzie europee riconosciute dall'ENQA o di Agenzie o Enti riconosciuti a livello internazionale nell'ambito della valutazione e dell'accreditamento di corsi o istituzioni universitarie, con almeno tre esperienze.

Si richiede inoltre una buona conoscenza della lingua inglese.

I candidati possono manifestare la propria preferenza per il profilo di Esperto Disciplinare per l'Accreditamento Iniziale (i), al profilo di Esperto Disciplinare per l'Accreditamento Periodico (ii) o a entrambi (iii).

Art. 3

Presentazione delle domande – termini e modalità

La domanda di partecipazione alla procedura, corredata da **curriculum vitae datato e firmato** e da **copia di un documento in corso di validità**, deve essere presentata esclusivamente via internet mediante l'applicazione informatica disponibile sul sito: <https://progettianvur.cineca.it> seguendo le istruzioni ivi specificate. Per accedere alla compilazione della domanda, occorre inserire le credenziali personali di accesso a LOGINMIUR o REPRISE o REFEREES, scegliendo dal menù a tendina "Credenziali" la voce corrispondente. Se non si è in possesso di alcun account sarà necessario effettuare una nuova registrazione direttamente sul portale.

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12:00 (ora italiana) del giorno 9 dicembre 2021**. La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda.

Il sistema informatico invia al/alla candidato/a una mail di avvenuta presentazione da conservare a dimostrazione della regolare trasmissione della domanda.

Le domande non pervenute per via telematica o pervenute in ritardo non saranno accolte.

L'ANVUR non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande nei termini su indicati per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda compilata tramite l'applicativo online dovrà essere accluso, a pena di esclusione, il **curriculum vitae** debitamente sottoscritto, **in cui il/la candidato/a indicherà chiaramente il possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 2 del presente avviso**, nonché le esperienze lavorative, le conoscenze e le competenze e altri titoli posseduti che saranno valutati dalla Commissione.

Per quanto attiene le esperienze maturate, queste dovranno riportare i periodi con l'indicazione di svolgimento delle attività espressi in mm/aa, con l'indicazione dell'Ente/Istituzione/committente, dei ruoli ricoperti e dell'attività svolta. Per quanto concerne gli altri titoli dovranno essere dichiarati tutti gli elementi idonei a qualificarli ai fini della valutazione.

L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

Art. 4

Motivi di esclusione dalla procedura

Non sono prese in considerazione e comportano l'esclusione dalla procedura:

- a) le domande dalle quali non risulti il possesso dei requisiti all'art. 2 del presente Avviso;
- b) la trasmissione della domanda con modalità diverse da quella descritta nell'art.3;
- c) la trasmissione della domanda oltre il termine perentorio di scadenza;
- d) la mancata sottoscrizione, con firma autografa o digitale, della domanda;
- e) le domande prive del documento di riconoscimento in corso di validità;
- f) le domande prive dell'allegato curriculum vitae firmato;
- g) le domande che presentano vizi non ritenuti sanabili dalla Commissione.

Art. 5

Idoneità

Saranno considerati idonei i candidati ammessi alla procedura e in possesso dei requisiti indicati all'art. 2. Non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie.

La valutazione del possesso dei suindicati requisiti sarà affidata a una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR ed è formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente. La Commissione verificherà il possesso dei requisiti minimi di ammissione alla procedura previsti dall'art. 2 e valuterà il curriculum dei candidati.

L'Albo degli iscritti sarà pubblicato sul sito web dell'Agenzia www.anvur.it.

Per il funzionamento dell'Albo si rinvia a quanto previsto nel Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 225 del 21 ottobre 2021 e pubblicato sul [sito web](#) dell'Agenzia.

Art. 6

Fasi operative successive all'iscrizione all'albo

L'albo degli Esperti della Valutazione Profilo Disciplinare costituisce la banca dati utilizzata dall'Agenzia per il conferimento di incarichi per la valutazione di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie secondo il programma definito dall'Agenzia.

L'iscrizione all'Albo non comporta alcun diritto ad ottenere il conferimento di incarichi.

I criteri in base ai quali individuare gli Esperti cui conferire l'eventuale incarico, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, rotazione, nonché dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse, sono disciplinati con apposito Regolamento.

L'incarico di natura temporanea è conferito, previa delibera del Consiglio Direttivo, con la stipula di un contratto che disciplinerà, in particolar modo, la durata, i compiti da svolgere, gli obblighi dell'esperto ed il compenso previsto.

L'incarico è sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti e l'esperto, ove necessario, dovrà fornire l'autorizzazione dell'Istituzione di appartenenza.

La prestazione dell'esperto – di norma – è svolta nell'ambito di un Panel di Esperti della Valutazione (PEV) e di una Commissione di Esperti della Valutazione (CEV), la cui composizione e numerosità sarà proporzionata al numero e alla complessità dei Corsi di Studio universitari da valutare.

I PEV e le CEV sono nominati dal Consiglio Direttivo e composti dalle diverse tipologie di esperti necessari per la valutazione delle Sedi e dei Corsi universitari.

I compensi spettanti agli esperti per le procedure di accreditamento di sedi e corsi di studio sono riportati nell'Allegato 1.

Art. 7

Oggetto dell'incarico

L'incarico conferito dall'ANVUR all'esperto iscritto all'Albo, con riferimento all'accREDITamento iniziale e periodico, avrà per oggetto i seguenti compiti:

- a) analisi dei documenti progettuali per l'AccREDITamento Iniziale;
- b) analisi preliminare dei documenti di autovalutazione (Scheda Unica Annuale e Rapporto di Riesame) e di ogni altro documento utile all'AccREDITamento Periodico dei Corsi di Studio e delle sedi;
- c) redazione della Relazione Preliminare e Finale, corredata di motivata valutazione tecnica;
- d) piena collaborazione con gli altri esperti valutatori facenti parte della Commissione o del Panel di Esperti anche attraverso strumenti telematici di lavoro collegiale;
- e) elaborazione di eventuali approfondimenti e specifiche su esplicita richiesta dal Consiglio Direttivo;
- f) piena disponibilità a svolgere visite istituzionali secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

Le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle Linee Guida, del Codice Etico, dell’Impegno di Riservatezza e dei Protocolli di valutazione stabiliti dall’ANVUR e accettati dagli Esperti di Valutazione al momento della sottoscrizione del conferimento incarico.

Art. 8

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Labianco, funzionario ANVUR.

Art. 9

Informativa sul trattamento dei dati personali

L’ANVUR, con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al GDPR 2016/679, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione ai soli fini della gestione della procedura per l’iscrizione all’Albo e per le attività propedeutiche all’eventuale conferimento dell’incarico.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura che potrà comportare comunicazione a soggetti terzi per la verifica dei requisiti. Detto conferimento si intende espressamente rilasciato con la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e 22 del GDPR 2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Titolare del trattamento è l’ANVUR, Via Ippolito Nievo n. 35, 00153 Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.

Il contatto del Referente per la sicurezza del trattamento dei dati è il seguente: dpo@anvur.it

Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CINECA, Via Magnanelli 6/3, Casalecchio di Reno – Bologna.

Art. 10

Pubblicità

Il presente Avviso sarà pubblicato integralmente sul sito dell’ANVUR www.anvur.it.

L’ANVUR si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi.

Il Direttore
Daniele Livon*

* Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO 1 – Compensi degli Esperti

| Accreditamento iniziale corsi di studio | |
|---|---|
| Tipologia esperto | Compenso lordo forfettario per ogni valutazione oggetto di un rapporto finale |
| Esperto di sistema | € 800 |
| Esperto disciplinare | € 500 |
| Esperto telematico | € 500 |
| Esperto studente | € 500 |

In caso di attività svolta senza visite istituzionali (*in loco* o in remoto) il compenso è ridotto del 50%. All'esperto con funzione di Presidente sarà riconosciuto un ulteriore compenso lordo forfettario pari a € 500,00.

| Accreditamento iniziale di nuove Università | |
|---|--|
| Tipologia esperto | Compenso lordo per ogni valutazione oggetto di un rapporto finale |
| Esperto di sistema | € 400 per ciascuna valutazione di sede + € 150 per l'attività di supervisione della valutazione di ciascun corso di studio |
| Esperto per la valutazione della sostenibilità economico finanziaria | € 250 per ciascuna istanza valutata |
| Esperto disciplinare | € 250 per ciascun corso di studio valutato |
| Esperto studente | € 250 per ciascuna istanza valutata |

All'esperto con funzione di Presidente sarà riconosciuto un ulteriore compenso lordo forfettario pari a € 500,00 per ciascuna delle istanze valutate. In caso di visita istituzionale, al fine della valutazione della sostenibilità logistica, agli esperti incaricati verrà corrisposto un compenso ulteriore di € 250,00.

| Visite istituzionali (accreditamento periodico) | |
|--|---|
| Tipologia esperto | Compenso lordo forfettario per ogni valutazione oggetto di un rapporto finale |
| Esperto di sistema con funzione di presidente | € 2.200 |
| Esperto di sistema con funzione di coordinatore | € 2.000 |
| Esperto di sistema | € 1.500 |
| Esperto disciplinare | € 1.300 |
| Esperto telematico | € 1.300 |
| Esperto studente | € 800 |

| Visite a corsi di studio (accreditamento periodico) | |
|---|---|
| Tipologia esperto | Compenso lordo forfettario per ogni valutazione oggetto di un rapporto finale |
| Esperto di sistema | € 1.500 |
| Esperto disciplinare | € 1.300 |
| Esperto telematico | € 1.300 |